



REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA COMUNE DI ORZIVECCHI

Dal giorno 19/06/2025 è entrato in vigore a seguito di approvazione del Consiglio Comunale il presente regolamento che definisce le norme per una civile convivenza e reciproco rispetto tra tutti i cittadini, ed introduce sanzioni da € 50 ad € 500 per chi le trasgredisce.



DI SEGUITO UN'ESTRATTO DEGLI ARTICOLI RIFERITI AI COMPORTAMENTI PIU' RILEVANTI SUL TERRITORIO

PROTEZIONE DEI LUOGHI PUBBLICI

Art.
5

Divieto di imbrattare luoghi pubblici ed arrecare danno alle strade, monumenti, aree comuni, edifici ed arredi urbani, deturpare le aree pubbliche con sporcizia, nonché lasciare immondizia abbandonata su aree pubbliche e accanto a cestini e cassonetti. Gli operatori agricoli e non agricoli sono responsabili del ripristino delle strade, rimuovendo eventuali residui o sporcizia dovuta all'esercizio dell'attività.

Sanzione prevista da € 75 ad € 450 con obbligo di ripristino dei luoghi danneggiati.

PERICOLO DI INCENDI ED ESALAZIONI

Art.
6

Divieto di bruciare foglie, sterpaglie e qualsiasi altro materiale (tranne nei casi previsti dalla legge Regionale), compiere atti che possano costituire pericolo d'incendio o scoppio (anche all'interno di aree private) e produrre esalazioni moleste nell'esercizio di qualsiasi attività lavorativa.

Sanzione prevista da € 50 ad € 500

SICUREZZA E DECORO DEGLI EDIFICI E AREE

Art.
8

Tutti gli edifici devono essere mantenuti in buono stato di manutenzione e pulizia in modo da evitare pericoli, crolli e disagi. Le aree di qualsiasi genere (soprattutto se inutilizzate) devono essere mantenute in sicurezza ed in buono stato e di provvedere allo smaltimento dei rifiuti in essi presenti.

Sanzione prevista da € 80 ad € 500 con obbligo di messa in sicurezza

CONVIVENZA CIVILE, IGIENE E SENSO CIVICO

Art.
11

E' vietato a tutti i cittadini pregiudicare il qualsiasi modo l'igiene della propria o altrui abitazione, nonché di area o edificio pubblico e privato. In particolar modo è vietato abbandonare o depositare rifiuti sul suolo pubblico e disperdere nonché gettare o disperderli sul territorio comunale.

Sanzione prevista da € 80 ad € 500 con obbligo di messa in sicurezza



COMPORTAMENTI CONTRARI ALL'IGIENE E AL QUIETO VIVERE

Art.
12

Divieto di danneggiare o manomettere il suolo pubblico, le attrezzature, arredi e impianti su di esso installati. Gettare opuscoli, foglietti e volantini e qualsiasi oggetto sul suolo pubblico (comprese fontane o vasche pubbliche); affiggere su pali, arredi e altri beni pubblici senza autorizzazione. Limitare o impedire l'accesso alle abitazioni, vetrine e ingressi di esercizi pubblici arrecando intralcio o disturbo. Ammassare oggetti di qualsiasi natura presso edifici pubblici o privati.

Divieto di soddisfare le proprie esigenze fisiologiche, assumere sostanze stupefacenti o psicotrope o atti volti a tale scopo, intrattenersi con persone dedite alla prostituzione o che manifestino tale intenzione, campeggiare (in tende, caravan, camper, ecc.) senza autorizzazione.

Sanzione prevista da € 80 ad € 500 con obbligo di ripristino dei luoghi danneggiati.

MISURE DI TUTELA DEL DECORO URBANO IN PARTICOLARI LUOGHI

Art.
13

Nei luoghi sensibili come Scuole, Luoghi di culto, Oratorio, Giardini pubblici e qualsiasi luogo adiacente è vietato tenere un comportamento molesto (soprattutto in stato di alterazione) e svolgere atti contrari alla pubblica decenza, verranno applicate le sanzioni e le misure previste dall'art. 9 della Legge n. 48 del 2017.

Previasta una sanzione amministrativa e penale con relativo provvedimento di allontanamento

DIVIETO DI CONSUMO DI BEVANDE ALCOLICHE IN VETRO O LATTINE E LIMITAZIONI

Art.
15

E' vietato il consumo di alcolici in vetro o lattine nei luoghi pubblici aperti alla cittadinanza o destinati alla fruizione collettiva. E' severamente vietato il consumo di alcolici nelle aree destinate ai bambini e nei pressi dei luoghi sensibili.

Sanzione prevista da € 80 ad € 500 con obbligo di messa in sicurezza

RECINZIONE, MANUTENZIONE DEI TERRENI E DEL VERDE

Art.
18

I terreni privati e pubblici devono essere tenuti in adeguate condizioni di manutenzione e decoro con particolare riguardo alla rimozione delle sterpaglie, dei rifiuti e materiali di scarto anche se abbandonati da terzi.

E' fatto obbligo di evitare che siepi o piantagioni fuoriescano dalle proprie recinzioni causando intralcio alla circolazione

Sanzione prevista da € 50 ad € 300 con obbligo di messa in sicurezza



DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LA SALVAGUARDIA DEL VERDE

Art.
20

Divieto di arrecare danno al verde pubblico ed all'arredo pubblico ornamentale, procurare pericolo o molestie alla fauna presente. Inoltre è severamente vietato salire ed utilizzare in modo non corretto le attrezzature ed i giochi rivolti ai bambini in modo da evitarne il danneggiamento.

Sanzione prevista da € 50 ad € 300 con obbligo di ripristino dei luoghi danneggiati.

ATTIVITA' NEI PARCHI PUBBLICI

Art.
21

Tutti i parchi pubblici potranno essere usufruiti dalle ore 7:00 alle ore 22:00 dal 01 Ottobre al 01 Aprile e dalle 7:00 alle 23:00 dal 02 Aprile al 30 Settembre, in modo da evitare il possibile disturbo alla quiete pubblica.

Sanzione prevista da € 80 ad € 500

PUBBLICA QUIETE E TRANQUILLITA' E RUMORI E SCHIAMAZZI NEI LOCALI PUBBLICI

Art.
22, 23
24 e 25

I cittadini sono tenuti a rispettare il divieto di disturbare la quiete pubblica ed è sottoposta a maggior tutela della quiete la fascia oraria tra le ore 23:30 e le 7:30 (estesa fino alle ore 9:00 nei giorni prefestivi e festivi).

Sono vietati rumori e schiamazzi strumenti musicali o altri mezzi di diffusione sonora che rechino disturbo alla quiete pubblica. I lavori di manutenzione con macchinari rumorosi in qualsiasi sono consentiti tra le ore 7.30 e le ore 12,30 e tra le ore 14:00 e le ore 18:30 nei giorni feriali e tra le ore 9.00 e le ore 12,30 e tra le ore 14.30 e le ore 19.30 nei giorni prefestivi e festivi.

I titolari degli esercizi pubblici di somministrazione e di pubblico spettacolo devono essere strutturati in modo tale da non consentire l'emissione di suoni e rumori che disturbino l'esterno tra le ore 0:00 e le ore 7:00 (fatto salvo specifiche autorizzazioni).

Sanzione prevista da € 50 ad € 500 ed eventuali limitazioni per gli esercizi commerciali

PROMOZIONI DELLA SALUBRITA' NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' LAVORATIVA

Art.
26

I titolari e i gestori di esercizi di somministrazione, commercio e di ogni attività aperta al pubblico devono provvedere a mantenere adeguatamente pulita l'area antistante i rispettivi locali, liberandola da rifiuti, liquidi e oggetti insudicianti, impropriamente depositati o gettati dalla clientela durante l'orario di apertura, nonché dotarsi di appositi contenitori per i rifiuti e posacenere.

Le operazioni di sabbiatura o carteggiatura nei cantieri edili dovranno essere eseguite con l'uso di strumenti e/o modalità idonei a limitare la dispersione di polveri nell'ambiente esterno

Sanzione prevista da € 50 ad € 300



Art.
32

MANIFESTAZIONE TEMPORANEE

Fatte salve le norme statali, regionali e comunali in materia, gli allestimenti, le baracche e i loro annessi, così come ogni altra simile costruzione che sia stata temporaneamente autorizzata, dovranno essere mantenute pulite e in perfette condizioni igieniche, anche in base alle prescrizioni che potranno essere stabilite, in casi specifici, dal Comune. In particolare, le aree adibite a questo scopo dovranno essere dotate di un adeguato numero di contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti. Il suolo pubblico dovrà essere tenuto pulito e libero. Le manifestazioni in prossimità dei luoghi di culto sono soggette a restrizione degli orari in base alle funzioni.

Sanzione prevista da € 50 ad € 300

Art.
33

RACCOLTA INDUMENTI O COSE USATE

Chiunque svolga l'attività autorizzata di recupero di indumenti o altri oggetti usati, dev'essere espressamente autorizzato e aver cura che durante le operazioni di raccolta o sgombero non vengano a crearsi situazioni di pericolo o di prolungato ingombro del suolo pubblico. E' vietato per qualsiasi ragione abbandonare indumenti all'esterno dei Cassonetti autorizzati al recupero.

Sanzione prevista da € 50 ad € 300

NUMERI UTILI DI EMERGENZA

da contattare in caso di segnalazioni o denunce

112

NUMERO UNICO DI EMERGENZA

030942206

PRONTO INTERVENTO POLIZIA LOCALE ORZINUOVI



